

TABELLA "A"

determinazione indennità e spese avvio Procedimento dell'Organismo di Mediazione e Conciliazione della
PEROTTI & C. S.r.l.

DIVISIONE R.A.C. - RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE

Indennità di Mediazione

(aggiornato in ossequio alle disposizioni del D.M. 18.10.2010 n. 180 così come modificato dal D.I. 6.07.2011 n. 145 e dal D.M. 4.08.2014 n. 139, G.U. n. 221 del 23 settembre 2014 e con riferimento al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, modificato dall'art. 84 L. 9.08.2013 n. 98, in vigore dal 20 settembre 2013, G.U. n. 194 del 20-8-2013 – Suppl. Ord. n. 63 e dal D.M. 4.08.2014 n. 139, in vigore dal 24 settembre 2014, G.U. n. 221 del 23 settembre 2014)

In conformità all' art. 16 D.M. 08/10/2010, n. 180 e s.m.i., per le spese di **avvio del Procedimento** è dovuto da ciascuna Parte, il versamento di un contributo di € 40,00 + IVA (€ 48,80) + eventuali spese di gestione per le Mediazioni il cui valore, dichiarato in Istanza, è inferiore o uguale ad € 250.000,00 o di € 80,00 + IVA + eventuali spese di gestione (€ 97,60) per le Mediazioni il cui valore, dichiarato in Istanza, è superiore ad € 250.000,00, in particolare questo dovrà essere corrisposto dalla Parte istante al momento del deposito della domanda di Mediazione e dalla Controparte entro/al momento della partecipazione al "primo incontro".

Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A.

Qualora, dopo il "primo incontro", il Mediatore verifichi che non sussistano impedimenti oggettivi all'effettivo esperimento del Procedimento che ne impediscano la prosecuzione, le Parti dovranno provvedere al versamento delle spese di indennità che ammonteranno per entrambe all'importo indicato nella tabella sottostante, depositata presso il Ministero di Giustizia.

Ci permettiamo di porre la vostra attenzione sulla circostanza che le nostre tariffe sono inferiori a quelle stabilite dal Ministero, in ossequio alla finalità dei fondatori della PEROTTI & C. S.r.l., tendenti a diffondere la cultura del diritto e della Giustizia rapida e di reciproca e comune soddisfazione per i contendenti.

E' importante sottolineare che

il valore della lite **deve essere indicato nella domanda di Mediazione** a norma del Codice di Procedura Civile.

Qualora il valore risulti **indeterminato, indeterminabile** o vi sia una **notevole divergenza** tra le Parti sulla stima del valore della Controverbia, l'Organismo di Mediazione e di Conciliazione **decide il valore** di riferimento e lo comunica alle Parti stesse.

Le spese di indennità¹ sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al Procedimento.

¹ D.M. 18 ottobre 2010, n.180 Art.16 [...]

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del secondo incontro di mediazione **in misura non inferiore alla metà**. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. *(Il secondo periodo del presente comma è stato aggiunto dall'art.5 del D.M. 06/07/2011, n. 145).*

Quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi, si considerano come un'unica Parte.

Le spese di Mediazione comprendono anche l'onorario del Mediatore per l'intero Procedimento, indipendentemente dal numero di incontri svolti anche nel caso di sostituzione o mutamento del Mediatore nel corso del Procedimento, ed anche in caso di nomina di un collegio di Mediatori, di nomina di uno o più Mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso Mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 28/2010.

Le spese di Mediazione non comprendono le eventuali spese di consulenza tecnica richiesta/necessaria e disposta nel corso della Procedura.

Dovranno comunque essere rimborsate le spese vive documentate sostenute nelle fasi preliminari e successive (es. raccomandate, posta ordinaria, ecc.).

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Le **spese complessive di Mediazione** dovute ai sensi dell'articolo 16 - Criteri di determinazione dell'indennità del Decreto Ministero della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 (escluso quindi il contributo iniziale per l'avvio del Procedimento):

- a) possono essere aumentate in misura non superiore ad **un quinto** (aumento massimo del venti per cento) tenuto conto della **particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare**;
- b) devono essere aumentate in misura non superiore **ad un quarto** (aumento massimo del venticinque per cento) in caso di **successo della mediazione**;
- c) devono essere aumentato **di un quinto** (aumento del venti per cento) nel caso di **formulazione della proposta** ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 28/2010;
- d) devono essere **ridotte di un terzo** (meno il trentatré per cento) per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti nelle materie per le quali è obbligatorio il ricorso alla mediazione e di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del Decreto Legislativo 28/2010 e s.m.i. (vedi quarta colonna della tabella), e non si applica alcun altro aumento a eccezione di quello previsto dalla lettera b);
- e) devono essere ridotte ad € 40,00 + IVA per il primo scaglione e ad € 50,00 + IVA per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma, quando nessuna delle Controparti di quella che ha introdotto la Mediazione, partecipa al Procedimento.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

Nulla è dovuto quale indennità all'Organismo se, in sede di "primo incontro" ed a seguito dell'attività svolta dal Mediatore, Egli verifici che sussistano impedimenti oggettivi all'effettivo esperimento del Procedimento che ne impediscano la prosecuzione.

Perotti & C. S.r.l.

- divisione R.A.C. -

Risoluzione Alternativa delle Controversie

"Organismo di Mediazione e Conciliazione"

E' dovuto da ciascuna Parte, il versamento di un contributo di € 40,00 + IVA (€ 48,80) per le Mediazioni il cui valore, dichiarato in Istanza, è inferiore o uguale ad € 250.000,00 o di € 80,00 + IVA (€ 97,60) per le Mediazioni il cui valore, dichiarato in Istanza, è superiore ad € 250.000,00 per contributo di avvio procedimento.

TABELLA A

TARIFE APPLICATE DALL' ORGANISMO DI MEDIAZIONE IN BASE AL VALORE DELLA CONTROVERSIA

(aggiornate al Decreto Ministeriale 145/2011 – tutte le cifre sono da intendersi IVA esclusa)

VALORE DELLA CONTROVERSIA	INDENNITA' PREVISTE DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (per Parte)	INDENNITA' RICHIESTA DALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE (per Parte)	INDENNITA' RICHIESTA DALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE IN CASO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA (art. 5 dm. 180/2010) (per Parte)
(1)-Fino ad Euro 1.000/00	<i>Euro 65,00</i>	Euro 60,00	Euro 35,00
(2)--Da Euro 1.001,00 a Euro 5.000/00	<i>Euro 130,00</i>	Euro 120,00	Euro 75,00
(3)--Da Euro 5001,00 a Euro 10.000/00	<i>Euro 240,00</i>	Euro 230,00	Euro 150,00
(4)--Da Euro 10.001,00 a Euro 25.000,00	<i>Euro 360,00</i>	Euro 340,00	Euro 210,00
(5)--Da Euro 25.001,00 A Euro 50.000,00	<i>Euro 600,00</i>	Euro 600,00	Euro 360,00
(6)--Da Euro 50.001/00 a Euro 250.000,00	<i>Euro 1.000,00</i>	Euro 900,00	Euro 600,00
(7)--Da Euro 250.001,00 a euro 500.000,00	<i>Euro 2.000,00</i>	Euro 2.000,00	Euro 900,00
(8)--Da Euro 500.001,00 a Euro 2.500.000,00	<i>Euro 3.800,00</i>	Euro 3.600,00	Euro 1.700,00
(9)--Da Euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00	<i>Euro 5.200,00</i>	Euro 4.800,00	Euro 2.320,00
(10)--Da Euro 5.000.001,00 in poi	<i>Euro 9.200,00,00</i>	Euro 9.200,00	Euro 4.100,00

Nelle materie cosiddette obbligatorie non si applica alcun aumento né in caso di formulazione della proposta né in caso di Controversia particolarmente complessa. Si applica l'aumento di un quarto in tutte le materie, in caso di successo della Mediazione.